



# Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

## GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.19

**OGGETTO: Acconto TARES: provvedimenti.**

L'anno **duemilatredici** addì **venti** del mese di **maggio** alle ore **dodici** e minuti **trenta** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Sì
2. Vercesi Alberto - Vice Sindaco	No
3. Compagnoni Mauro - Assessore	Sì
4. Fiamberti Alessandro - Assessore	No
5. Pontiroli Angelo - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. SOLA GERARDO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANIZZARI FRANCESCA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Acconto TARES: provvedimenti.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

con l'art. 14, comma 1, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e ss.mm.ii., è stata disciplinata l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

### **TENUTO CONTO CHE:**

il comma 12 del citato art. 14, che prevedeva l'emanazione di un Regolamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente con il quale sarebbero stati stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, è stato abrogato dall'art. 1, comma 387, lettera d), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013), e che, pertanto, ai sensi dei commi 22 e 23 dell'art. 14, spetta esclusivamente ai Comuni disciplinare il tributo nel rispetto di quanto già normato con il medesimo art. 14 del D.L. n. 201/2011, in combinato disposto con l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

### **CONSIDERATO CHE:**

con l'art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30 giugno 2013;

### **TENUTO CONTO, ALTRESÌ, CHE:**

il comma 35 dell'art. 14 stabilisce che il versamento del tributo, sempre in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, è effettuato esclusivamente al Comune in quattro rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facoltà del Comune stesso di variare sia il numero delle rate che le relative scadenze;

### **ATTESO CHE:**

il medesimo comma 35 dell'art. 14 stabilisce che, per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, e che, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art. 14, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di TARSU;

### **VISTO CHE:**

l'art. 1-bis del D.L. n. 1 del 14 gennaio 2013 introdotto dalla legge di conversione n. 11 del 01/02/2013 ha previsto l'ulteriore posticipazione per il versamento della prima rata della TARES a luglio, anziché, ad aprile;

### **TENUTO CONTO CHE:**

il comma 2 dell'art. 10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013 stabilisce che per il solo anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito *web* istituzionale, almeno trenta giorni prima della rata del versamento;

**TENUTO CONTO CHE:**

per le nuove occupazioni decorrenti dal 1 gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU applicate dal comune nell'anno precedente;

**ATTESO CHE:**

i pagamenti delle due rate di acconto saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013 e che la maggiorazione *standard* pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservato allo Stato e sarà versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;

**CONSIDERATO CHE:**

dall'analisi dei flussi di cassa di entrate e spese si intravedono seri rischi di squilibrio, atteso che le tre principali fonti di entrata per le amministrazioni comunali sono:

- a. l'IMU, la cui prima rata è slittata per la prima casa;
- b. la TARES, la cui prima rata sarebbe prevista per il mese di luglio, ma ad oggi non sono ancora stati diramati i codici tributo per consentirne il pagamento con F24;
- c. il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR), che da quest'anno è soppresso e sostituito con il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), i cui criteri di definizione, quantificazione e fissazione dei termini dei riversamenti non sono stati ancora individuati dai Ministeri competenti;

**TENUTO CONTO CHE:**

ai sensi dell'art. 1, comma 382, della L. n. 228/2012, e nelle more della introduzione del FSC, prevista dall'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, ai Comuni, entro il 28 febbraio del corrente anno, è stata versata solo una quota pari al 20% delle spettanze 2012 a valere sul FSR;

**TENUTO CONTO CHE:**

incombono dei pagamenti obbligatori previsti per Legge e derivanti dai contratti in essere, nonché dei pagamenti per le prestazioni di servizi e forniture ritenute necessarie per evitare danni gravi e certi al patrimonio comunale, autorizzati ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**TENUTO CONTO, ALTRESÌ, CHE:**

a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applicano le norme sulla tempestività dei pagamenti di cui al D.lgs. n. 192 del 9 novembre 2012, e che il ritardato pagamento comporta pesanti ripercussioni in termini di aggravio di spese per interessi legali e/o moratori;

**CONSIDERATO CHE:**

il comma 46 dell'art. 14 sopprime, con decorrenza 1° gennaio 2013, tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

**CONSIDERATO CHE:**

in ogni caso, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, e nelle more della formale approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento della istituenda TARES e delle relative tariffe, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e del D.P.R. n. 158/1999;

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

il comma 1 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 stabilisce che il nuovo tributo comunale è istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

**ATTESO CHE:**

il comma 9 del sopra citato art. 14, 3° periodo, stabilisce che: "Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), (*omissis*)";

**TENUTO CONTO CHE:**

il comma 11 del ripetuto art. 14, nell'indicare la composizione della tariffa del nuovo tributo TARES, stabilisce l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

**ATTESO CHE:**

- il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, c.d. "Decreto Sviluppo", all'art. 7 prevede, a decorrere dal 30 giugno 2013, la cessazione definitiva di tutte le attività di Equitalia in materia di riscossione per gli enti locali, di cui questo Comune si avvale;
- più specificamente, sul piano letterale, la citata norma stabilisce che, a partire da detta scadenza, la società Equitalia S.p.A. e le società per azioni dalla stessa partecipate, "cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate", e che "i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie";
- invero, il testo originale fissava come data di riferimento il 31 dicembre 2012, ma tale termine del 30 giugno 2013 è il frutto di numerose proroghe rese necessarie per andare incontro a quei Comuni che ancora non si erano attivati per trovare un'alternativa, ma soprattutto per permettere la regolamentazione delle procedure di gara per l'assegnazione del servizio;
- l'ultima proroga del 30 giugno 2013 è stata disposta dal decreto legge 174/2012 in materia di enti locali, il quale all'articolo 9, comma 4, prevede che "in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, e per favorirne la realizzazione" la scadenza viene posticipata;
- detto riordino, tuttavia, non ha ancora avuto luogo, rendendo decisamente molto più complicate le procedure di affidamento della riscossione ad altro agente;
- in vista del termine del 30 giugno, la stessa Equitalia ha invitato gli enti locali a inviare, entro il 20 maggio, i ruoli e gli elenchi dei debitori proprio per evitare di avviare inutilmente delle procedure che resterebbero sospese;
- occorre immediatamente provvedere e prepararsi adeguatamente onde deprecare il rischio di gravi perdite in termini di bilancio;
- mancando il soggetto addetto alla riscossione, non solo viene meno il deterrente che fino ad ora aveva portato non di rado al pagamento spontaneo delle somme dovute, ma si crea un accumulo di cartelle che dovrà essere smaltito dal nuovo agente ingaggiato, con potenziali ritardi, smarrimenti o errori;

## **ATTESO CHE:**

al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari, nonché inadempienze, si ritiene strettamente necessario stabilire sin da ora, le scadenze del versamento del tributo comunale sui rifiuti in n. 2 rate di acconto, con scadenze, al 31 luglio e al 30 settembre 2013, rispettivamente, e il saldo a conguaglio a dicembre 2013, la cui quantificazione potrà avvenire solo dopo la definizione delle nuove tariffe TARES, nel rispetto di quanto disposto dall'attuale normativa;

**Visto** il D.lgs. n. 507 del 13 novembre 1993;

**Visto** il D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

**Visto** il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

**Visto** il D.lgs. n. 267 dell'8 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.lgs. n. 192 del 9 novembre 2012;

**Vista** la L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013);

**Visto** il D.L. n. 1 del 4 gennaio 2013, convertito con modificazioni, alla Legge n. 11 del 01/02/2013;

**Visto** il D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, in fase di conversione;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 29/04/2013,;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Acquisiti** i pareri previsti dall'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**Con** votazione unanime palese, espressa per alzata di mano:

## **DELIBERA**

- 1. LE** premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione;
- 2. DI** dare atto che, al fine di tutelare gli interessi generali del Comune di Canneto Pavese, di garantire il pagamento delle obbligazioni giuridicamente maturate, di non appesantire ulteriormente la situazione della cassa, di garantire il difficile equilibrio tra i flussi di cassa delle entrate e delle spese, si rende necessario adottare tutte le misure possibili in materia di politiche fiscali locali, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione e dalla normativa di settore;
- 3. DI** autorizzare il Servizio finanziario del Comune di Canneto Pavese, nelle more della regolamentazione della TARES, ad avviare le attività propedeutiche e di supporto finalizzate alla riscossione anticipata, ed a titolo di acconto, dell'istituendo tributo, calcolato sull'80% del valore corrisposto a titolo di TARSU nell'anno solare 2012, fatte salve le esclusioni e le agevolazioni previste per legge, da versare entro le date del 31 luglio e del 30 settembre corrente anno;
- 4. DI** dare atto, altresì, che, ad avvenuta istituzione della TARES, il soggetto passivo dovrà versare il tributo dovuto a saldo e conguaglio, al netto degli acconti di cui al presente provvedimento;
- 5. DI** dare mandato al Responsabile del Servizio, affinché ponga in essere tutti gli adempimenti necessari e consequenziali per dare immediata esecuzione al presente deliberato.

Infine,

**LA GIUNTA COMUNALE**

**CONSIDERATA** l'urgenza che riveste l'esecuzione del presente provvedimento;  
**CON** separata votazione unanime, espressa per alzata di mano

**D E L I B E R A**

**DI** dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott. SOLA GERARDO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 134 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canneto Pavese, lì 25/05/2013

Il Responsabile del Servizio  
F.to : Casella Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Canneto Pavese, lì 25/05/2013

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott. SOLA GERARDO

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 20-mag-2013

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott. SOLA GERARDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, 25/03/2013

Il Segretario Comunale  
SOLA GERARDO



# Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

---

## Delibera Giunta Comunale N.19 del 20/05/2013

**OGGETTO: Acconto TARES: provvedimenti.**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	Favorevole	20/05/2013	F.to:Casella Maria Rosa	
CONTABILE	Favorevole	20/05/2013	F.to:Casella Maria Rosa	